

MINISTERO DELL'INTERNO

17 febbraio 2005, n. 20/2005

Divieto per le Pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Il Ministero dell'interno rammenta che, in vista delle elezioni regionali ed amministrative di cui all'oggetto, l'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" – deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni amministrative, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze. In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel predetto art. 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni devono essere effettuate. In tal senso vanno letti, a parere del Ministero dell'interno, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla indispensabilità dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.